CONFINDUSTRIA

La proposta di Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: Contenuti, proposte e azioni di Confindustria

Confindustria

Politiche per l'Ambiente, l'Energia e la Mobilità

9 MAGGIO 2023

OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il 30 novembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato la Proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

OGGETTO E FINALITA' DELLA PROPOSTA

- La proposta è volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo, previsto dal Green Deal e dal Piano d'azione per l'economia circolare, di **ridurre le emissioni di CO_2**, la **produzione di rifiuti** e **l'utilizzo di materie prime.**

GLI OBIETTIVI

- **Ridurre i rifiuti di imballaggio** pro capite per Stato membro del **15%** rispetto al 2018 **entro il 2040** e giungere a una **riduzione complessiva** dei rifiuti in Europa di circa il **37%** rispetto all'ammontare che si raggiungerebbe in assenza di modifiche normative (per tale ragione, si prevedono restrizioni agli imballaggi «inutili» - con il **divieto ad alcune forme di imballaggio**, come quelli **monouso** per cibi e bevande consumati all'interno dei ristoranti, per frutta e verdura e flaconi in miniatura per i prodotti negli hotel) e viene **promosso l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili e ricaricabili.**

- **promuovere il riciclo**, rendendo **tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030**. A tal fine, la proposta definisce criteri di progettazione per gli imballaggi, introduce sistemi vincolanti di vuoti a rendere su cauzione per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio e specifica le condizioni a fronte delle quali gli imballaggi potranno essere considerati **compostabili.**

- **ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie** e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo **l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi.**

- La proposta prevede anche una **standardizzazione dei formati degli imballaggi**, oltre all'**armonizzazione dei relativi requisiti di etichettatura**, stabilendo, tra l'altro, che ogni imballaggio debba essere munito di un'etichetta che indichi di quali materiali si compone e in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere conferito.

- Sui contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere apposte le stesse etichette e in tutta l'UE si utilizzeranno gli stessi simboli

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ (CAPO II, ARTT. 5-10)

SOSTANZE CONTENUTE NEGLI IMBALLAGGI

- L'**articolo 5** stabilisce le prescrizioni per le sostanze presenti negli imballaggi, disponendo che gli imballaggi siano fabbricati in modo da **ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose** (sia per quanto riguarda i costituenti del materiale di imballaggio che dalle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti). In particolare, prevede restrizioni sul livello di concentrazione per:
  1. **Piombo;**
  2. **Cadmio;**
  3. **Mercurio;**
  4. **Cromo esavalente.**

  Che non dovranno superare i 100 mg/kg, conferendo, inoltre, alla Commissione il potere di adottare atti delegati che riducano ulteriormente tale livello o stabiliscano esenzioni.

IMBALLAGGI RICICLABILI

- **L'articolo 6** impone che tutti gli imballaggi siano riciclabili, vale a dire:
  - **progettati per il riciclo**;
  - oggetto di **raccolta differenziata** efficace ed efficiente;
  - **smistati in flussi di rifiuti** definiti senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;
  - riciclabili in modo tale che **le materie prime secondarie** risultanti siano di **qualità** sufficiente a sostituire le materie prime primarie;
  - **riciclabile su larga scala**.

Al riguardo, si prevede un approccio a due fasi:

1. dal **1º gennaio 2030** gli imballaggi dovranno essere **conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio**;
2. dal **1º gennaio 2035** gli imballaggi riciclabili dovranno essere raccolti, cerniti e riciclati in modo sufficiente ed efficace, ovvero **riciclati su larga scala**.

I **criteri di progettazione** per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in **atti delegati** adottati dalla Commissione europea

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ (Capo II, artt. 5-10)

CONTENUTO MINIMO DI RICILATO NEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

- **L'articolo 7** prescrive che, dal **1º gennaio 2030**, gli imballaggi di plastica dovranno contenere una quantità minima di **contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio di plastica**, definendo percentuali differenti in base al tipo di imballaggio. Tali percentuali, saranno poi **incrementate a partire dal 1 gennaio 2040,** arrivando a**:**
  - **50%** per gli **imballaggi di plastica sensibili al contatto** (ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande)**;**
  - **65%** per le **bottiglie di plastica monouso** per bevande**;**
  - **65%** per gli altri imballaggi di plastica.

- Sono previste esenzioni per imballaggi specifici (tra cui imballaggi di dispositivi medici in plastica o medico-diagnostici in vitro o imballaggi esterni di medicinali con caratteristiche specifiche per preservare la qualità del farmaco).

- La definizione della **metodologia di calcolo**, la **verifica della percentuale di contenuto riciclato**, il formato della relativa **documentazione tecnica** o eventuali deroghe saranno stabiliti con successivi **atti delegati** della Commissione, cui è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la percentuale minima di contenuto riciclato per ragioni legate alla tutela della salute umana o animale, alla tutela ambientale o alla sicurezza alimentare.

IMBALLAGGI COMPOSTABILI

- **L'articolo 8** definisce a quali condizioni gli imballaggi possono essere considerati compostabili e prescrive che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, **cialde per caffè, bustine di tè, etichette adesive applicate a frutta e verdura e borse di plastica in materiale ultraleggero, siano compostabili.** Gli **altri imballaggi**, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità, dovranno essere **idonei al riciclaggio** dei materiali. Anche in questo caso, l'elenco degli imballaggi compostabili potrà essere modificato dalla Commissione europea con **atti delegati**.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ (Capo II, artt. 5-10)

RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI

❑ **L'articolo 9** prescrive che il **peso e il volume** degli imballaggi siano **ridotti al minimo** e vieta l'immissione in commercio di imballaggi concepiti per aumentare il volume percepito del prodotto (doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari). Stabilisce, inoltre, che anche lo spazio vuoto venga ridotto al minimo e che si considera equivalente a spazio vuoto quello riempito da materiali quali schiuma, spugne, lana di legno, polistirene e trucioli.

IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI

❑ **L'articolo 10** stabilisce i requisiti per il riutilizzo degli imballaggi, stabilendo che a tal fine essi debbano, tra l'altro:

- essere stati **concepiti, progettati** e immessi sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzati o ricaricati;
- poter essere **svuotati, scaricati** o nuovamente riempiti o ricaricati senza subire danni o alterazioni, **nel rispetto delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza** e consentendo **l'apposizione di etichette**;
- essere **riciclabili**, se smaltiti come rifiuti.

➢ Gli imballaggi riutilizzabili, inoltre, devono far parte di un **sistema di riutilizzo** conforme alle condizioni minime di cui all'allegato VI del regolamento.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

REQUISITI DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE (CAPO III, ARTT. 11-12)

ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI E DEI CONTENITORI PER LA LORO RACCOLTA

- **L'articolo 11** stabilisce che, a partire da 42 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno essere **contrassegnati da un'etichetta** recante **informazioni relative al materiale** di cui sono composti. La norma si applica anche agli imballaggi per l'*e-commerce,* mentre sono **esclusi quelli per il trasporto**. Inoltre, gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione, devono recare un'**ulteriore etichetta armonizzata**, le cui caratteristiche saranno stabilite dalla CE con atto di esecuzione.

  - A decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno recare anche un'**etichetta** sulla loro **riutilizzabilità** e un codice QR o un altro tipo di supporto dati digitale che consenta di accedere alle informazioni pertinenti, così da facilitarne il riutilizzo.
  - Gli imballaggi fabbricati con una **componente di contenuto riciclato o di contenuto di plastica biologica** dovranno recare un'etichetta che specifichi tali caratteristiche.

La CE adotterà con **atti di esecuzione**:

  - Entro **18 mesi** dall'entrata in vigore del regolamento: norme relative alle **etichette armonizzate** ai formati di etichettatura degli imballaggi e dei contenitori di raccolta dei relativi rifiuti;
  - Entro **24 mesi** dall'entrata in vigore del regolamento: norme per stabilire la metodologia di **identificazione dei materiali** degli imballaggi, mediante tecnologie di marcatura digitale.

- Ai sensi dell'articolo 12, entro il **1° gennaio 2028** le medesime etichette dovranno essere apposte anche sui **contenitori per rifiuti di imballaggio**, al fine di favorirne la raccolta e lo smaltimento.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI (CAPO IV, ARTT. 13-28)

Il capo IV della proposta stabilisce gli obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, fornitori, mandatari, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica) e gli obiettivi di riutilizzo e ricarica degli imballaggi.

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI, DEL MANDATARIO E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI FORNITORI DI IMBALLAGGI (O MATERIALI DI IMBALLAGGIO)

- L'articolo 13 prevede che, all'atto dell'immissione dell'imballaggio sul mercato, i fabbricanti debbano garantirne la **conformità** – dalla progettazione all'etichettatura – alle disposizioni del regolamento, effettuando la pertinente **valutazione di conformità** e redigendo la relativa **documentazione tecnica**, da conservare poi per 10 anni dall'immissione in commercio degli imballaggi cui si riferisce. Ai sensi dell'articolo 15, inoltre, il fabbricante può nominare un mandatario, chiamandolo ad eseguire i compiti specifici nel mandato ricevuto.

- L'articolo 14 prevede che i fornitori di imballaggi (o di materiali di imballaggio) trasmettano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché questi possa dimostrare la **conformità** dell'imballaggio.

- Secondo quando disposto nell'articolo 16, anche gli **importatori di imballaggi da paesi extra-UE** sono tenuti ad immettere sul mercato dell'UE **solo imballaggi conformi alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura** previste dal regolamento e sono soggetti agli stessi obblighi in materia di etichettatura e documentazione imposti ai fabbricanti.

- L'articolo 17 stabilisce che anche i **distributori**, prima di immettere un imballaggio sul mercato, devono verificare che: il produttore soggetto agli obblighi di ESPR per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori; l'imballaggio sia etichettato conformemente al regolamento; il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni del regolamento ad essi riferite

- L'articolo 18 stabilisce che i **fornitori di servizi di logistica** devono garantire che le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio o spedizione non pregiudichino la conformità degli imballaggi trattati alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI (CAPO IV, ARTT. 13-28)

IMBALLAGGI ECCESSIVI O SUPERFLUI

- L'articolo 21, per evitare imballaggi eccessivi o superflui, stabilisce che gli operatori economici che forniscono prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali in imballaggi multipli, nonché in imballaggi per il trasporto o per l'*e-commerce*, sono tenuti a garantire che il **rapporto tra lo spazio vuoto nell'imballaggio e il prodotto o i prodotti confezionati sia al massimo del 40%.** Lo spazio occupato da materiali di riempimento (carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne o schiume di riempimento, polistirene, trucioli di polistirolo) è considerato spazio vuoto.

DIVIETO DI UTILIZZO DI ALCUNI TIPI DI IMBALLAGGIO

- **L'articolo 22** stabilisce che gli operatori economici non possono immettere sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati all'allegato V del regolamento, il quale menziona, tra gli altri: imballaggi **monouso** impiegati negli alberghi per i prodotti per l'igiene personale; buste monouso impiegati nella ristorazione e nel settore alberghiero per prodotti quali salse, zucchero (se non destinati all'asporto); vassoi, piatti e bicchieri in plastica monouso, nella ristorazione; contenitori, reti o sacchetti per quantità di frutta e verdura inferiore a 1,5kg.
  - La Commissione ha il potere di modificare tale elenco attraverso l'adozione di atti delegati.

OBBLIGHI RELATIVI AI SISTEMI DI RIUTILIZZO E RICARICA

- Gli articoli 23 e 24 prevedono che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscano l'esistenza di un sistema di riutilizzo dei medesimi che soddisfi le prescrizioni della proposta, chiamandoli perciò ad istituire un **sistema di riutilizzo** o a **partecipare a un sistema esistente.**

- L'articolo 25 impone agli operatori economici che offrono **imballaggi ricaricabili** di fornire determinate informazioni agli utilizzatori finali e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica alle prescrizioni dell'allegato VI, parte C, del regolamento.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI (CAPO IV, ARTT. 13-28)

OBIETTIVI DI RIUTILIZZO E RICARICA

- L'**articolo 26** stabilisce una serie di **obiettivi specifici** in materia di **riutilizzo e ricarica** per diversi settori e formati di imballaggio utilizzabili per **diverse categorie merceologiche**, prevedendo altresì delle esenzioni dall'obbligo di soddisfarli. La CE può adottare atti delegati che stabiliscono obiettivi di riutilizzo più specifici e ulteriori esenzioni.

- La disposizione in esame stabilisce che, dal **1° gennaio 2030**, gli operatori economici che immettono sul mercato **elettrodomestici di grandi dimensioni** dovranno garantire che il 90% di tali beni venga trasportato in imballaggi riutilizzabili, nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
- I **distributori finali di bevande fredde o calde per l'asporto** devono invece provvedere affinché: dal 1° gennaio 2030, il 20% delle bevande sia offerto in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili; dal 1° gennaio 2040, sia offerto nelle medesime tipologie di imballaggi almeno l'80% delle bevande.
- Nel **settore alberghiero, della ristorazione e del catering**, i distributori finali di alimenti da asporto, generalmente consumati nel recipiente, devono garantire che: dal 1° gennaio 2030, il 10% di tali prodotti sia offerto in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili; dal 1° gennaio 2040, il 40% di tali prodotti sia offerto nello stesso tipo di imballaggi.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI (CAPO IV, ARTT. 13-28)

OBIETTIVI DI RIUTILIZZO E RICARICA

- **I fabbricanti e i distributori finali di bevande alcoliche** come tra l'altro la birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, prodotti a base di bevande spiritose, nonché di **bevande non alcoliche** (ad esempio acqua, bibite analcoliche, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo o mosto di frutta o verdura) dovranno provvedere affinché: dal 1° gennaio 2030 tali bevande vengano commercializzate per il 10% in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili; dal 1° gennaio 2040 almeno il 25% di tali bevande venga commercializzato in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili.
- **I fabbricanti e i distributori finali di vino (ma non di spumante)** dovranno garantire che: dal 1° gennaio 2030 venga commercializzato per il 5% in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili; dal 1° gennaio 2040 venga commercializzato per il 15% in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili.
- **Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico devono provvedere affinché: dal 1° gennaio 2030, il 10% di detti imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili; dal 1° gennaio 2040, il 50% di detti imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili.**

- **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire obiettivi o esenzioni ulteriori.**

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI (CAPO IV, ARTT. 13-28)

OBIETTIVI DI RIUTILIZZO E RICARICA

- Gli articoli 27 e 28 stabiliscono le **norme per il calcolo del raggiungimento**, da parte degli operatori, dei **diversi obiettivi di riutilizzo e ricarica** e per la comunicazione all'autorità competente di tali obiettivi. Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione adotterà un atto di esecuzione per stabilire le norme di calcolo dettagliate e la metodologia relativa a tali obiettivi.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

LIMITI ALL'UTILIZZO DI BORSE DI PLASTICA (CAPO V, ART. 29)

BORSE DI PLASTICA

- L'articolo 29 stabilisce che **entro il 31 dicembre 2025** il consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero **non potrà superare le 40 unità a persona**. Gli Stati membri possono **escludere** da tale obiettivo le borse di plastica in materiale ultraleggero, necessarie a **fini igienici** o fornite come **imballaggio per la vendita di alimenti sfusi** per evitare lo spreco di cibo.

CONFORMITA' DEGLI IMBALLAGGI (CAPO VI, ARTT. 30-34)

Il Capo VI, relativo alla conformità degli imballaggi, contiene per lo più disposizioni standard della decisione 768/2008/CE (per la commercializzazione dei prodotti) sulle modalità di valutazione della conformità degli imballaggi e riguarda:

- l'uso di **metodi affidabili, accurati e riproducibili** per le prove, le misurazioni e i calcoli (articolo 30);
- **norme armonizzate** che forniscono una presunzione di conformità (articolo 31);
- la possibilità per la **Commissione** di adottare **specifiche tecniche comuni** con atti di esecuzione, laddove non siano disponibili norme armonizzate (articolo 32);
- le procedure di valutazione della conformità (articolo 33 e allegato VII); nonché
- la dichiarazione UE di conformità (articolo 34 e allegati VII ed VIII).

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (CAPO VII, ARTT. 35-51)

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI

- L'articolo 35 impone agli Stati membri di nominare una o più autorità competente per l'attuazione e l'applicazione degli obblighi derivanti dal regolamento, definendone l'organizzazione e il funzionamento.

- L'articolo 36 riguarda la segnalazione preventiva che la Commissione deve elaborare in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi fissati dagli articoli 38 e 46.

- L'articolo 37 prescrive agli Stati membri di introdurre un capitolo sulla **gestione degli imballaggi e dei rifiuti da essi derivanti nei loro piani di gestione dei rifiuti**, come previsto dall'art. 28 della direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro sui Rifiuti).

- L'articolo 38 prescrive a ciascuno Stato membro di **ridurre progressivamente i rifiuti generati dagli imballaggi** (rispetto ai livelli del 2018) con la seguente tempistica:

- **5%** entro il **2030**;
- **10%** entro il **2035**;
- **15%** entro il **2040**.

- Tali obiettivi saranno riesaminati dalla Commissione europea entro otto anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

- Inoltre, gli Stati membri dovranno adottare misure, economiche o di altra natura, per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, al fine di prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio e ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (CAPO VII, ARTT. 35-51)

REGISTRO DEI PRODUTTORI

- L'articolo 39 impone agli Stati membri istituire un **registro** per monitorare la **conformità dei produttori di imballaggi** alle nuove norme. I **produttori**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore (se designate) o il rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore **saranno iscritti nel registro dello Stato membro in cui il produttore mette a disposizione gli imballaggi per la prima volta**. Se i produttori **non sono registrati** in uno Stato membro, essi **non potranno mettere a disposizione imballaggi all'interno di quello Stato**.

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE (EPR)

- L'articolo 40 stabilisce che i produttori che per la prima volta mettono a disposizione imballaggi sul mercato nel territorio di uno Stato membro assumeranno la **responsabilità estesa del produttore** (EPR) per i loro imballaggi. Il **principio di responsabilità estesa del produttore**, affermato dalla direttiva sui rifiuti (agli articoli 8 e 8 bis), attribuisce ai produttori la **responsabilità finanziaria ed operativa del prodotto** anche nella **gestione della fase finale del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto**, incluse le operazioni di **raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento**. Tale principio può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.

- L'articolo 41 consente ai produttori di **delegare a un'organizzazione** l'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

- L'articolo 42 prevede che i **produttori** o le **organizzazioni** per l'adempimento della responsabilità del produttore designate richiedano un'**autorizzazione all'autorità competente**.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (CAPO VII, ARTT. 35-51)

SISTEMI DI RESTITUZIONE E RACCOLTA

- **L'articolo 43** impone agli Stati di garantire **l'istituzione di sistemi per la restituzione e/o la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio** dal consumatore, da un altro utilizzatore finale o dal flusso dei rifiuti. **Deroghe** possono essere stabilite a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggio o di frazioni di imballaggio non ne pregiudichi l'idoneità al riutilizzo, al riciclaggio o alle altre operazioni di recupero.

SISTEMI DI DEPOSITO CAUZIONALE E RESTITUZIONE

- **L'articolo 44** prevede che gli Stati membri istituiscano entro il 1º gennaio 2029 sistemi di **deposito cauzionale e restituzione** (conforme alle prescrizioni minime di cui all'allegato X) per:

  - le **bottiglie per bevande di plastica monouso** (fino a tre litri di capacità);
  - i **contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso** (fino a tre litri di capacità).

- Sono esclusi da tale obbligo gli imballaggi per vino e prodotti vitivinicoli, bevande spiritose, latte e prodotti lattiero-caseari.

Uno Stato può essere esentato da tale obbligo se:

- **tasso di raccolta differenziata** di tali imballaggi è **superiore al 90%** in peso degli imballaggi della stessa tipologia immessi sul mercato negli anni 2026 e 2027;
- (al più tardi entro il 1° gennaio 2027) notifica alla Commissione europea **domanda di deroga** e presenta un **piano di attuazione** indicante una strategia con azioni concrete, comprensivo di un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90%.

- **Tale deroga viene meno laddove il tasso di raccolta differenziata scenda al di sotto del 90%.**

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (CAPO VII, ARTT. 35-51)

RIUTILIZZO E RICARICA

- L'articolo 45 impone agli Stati membri di adottare **misure per incoraggiare l'aumento** di **sistemi di riutilizzo e di ricarica degli imballaggi.**

OBIETTIVI DI RICICLAGGIO E PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO

- L'articolo 46 stabilisce gli **obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri sono tenuti a conseguire** (che sono i medesimi previsti dalla vigente direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio), entro il 2025 e entro il 2030. Entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento tali obiettivi sono rivisti dalla Commissione europea che può renderli più ambiziosi.

- Gli articoli 47 e 48 stabiliscono le **norme per il calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio**. Gli Stati membri devono, inoltre, calcolare il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati nel corso dell'anno e istituire un sistema di controllo della qualità e tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, anche tramite registri elettronici.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

- L'articolo 49 dispone che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione **informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio** per gli imballaggi che forniscono all'interno del territorio di uno Stato membro.

- L'articolo 50 prevede che gli Stati membri **comunichino ogni anno** alla Commissione europea **dati relativi**, tra gli altri: al **conseguimento degli obiettivi di riciclaggio**; al **consumo di borse di plastica**; al **tasso di raccolta degli imballaggi coperti dall'obbligo di istituzione di DRS**.

- L'articolo 51 prevede che gli Stati membri istituiscano **banche dati** sugli imballaggi e sui relativi rifiuti in modo raccogliere informazioni, tra l'altro: sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei **flussi degli imballaggi** e dei rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri; sulla **tossicità** o **pericolosità** di materiali e componenti utilizzati per la fabbricazione di imballaggi.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

PROCEDURE DI SALVAGUARDIA (CAPO VIII, ARTT. 52-56)

Il capo VIII riguarda le procedure di salvaguardia e si basa su disposizioni standard inserite in altri atti giuridici relativi al **mercato interno**.

- L'articolo 52 disciplina la procedura a livello nazionale applicabile agli imballaggi che, secondo l'autorità di vigilanza competente, **presentano rischi per l'ambiente o la salute umana, non rispettando le prescrizioni stabilite nel regolamento**. L'autorità in questione, in assenza di un adeguato intervento da parte dell'operatore economico interessato per eliminare il rischio riscontrato, può adottare misure provvisorie per vietare la messa a disposizione dell'imballaggio sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo, informandone tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri.

- L'articolo 53 disciplina la **procedura applicabile ove siano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro**, ai sensi dell'articolo 52, o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione.

- Gli articoli 54 – 56 concernono specifici aspetti delle procedure sopra richiamate.

APPALTI PUBBLICI VERDI (CAPO IX, ART. 57)

- L'articolo 57 disciplina gli **appalti pubblici verdi** e, in particolare, la possibilità per la Commissione di **adottare atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici** (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) sulla base delle prescrizioni di sostenibilità di cui al presente regolamento.

Infine:

- Il Capo X della proposta disciplina l'esercizio, da parte della Commissione europea, del potere di adottare **atti delegati** (articolo 58) ed **atti di esecuzione** (articolo 59);

- Il Capo XI contiene le **modifiche** apportate dalla proposta al regolamento (UE) 2019/1020 (sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti) e alla direttiva (UE) 2019/904 (sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente);

- Il Capo XII contiene le **disposizioni finali** della proposta.

LE PRINCIPALI CRITICITÀ DELLA PROPOSTA

LE PRINCIPALI CRITICITA'

- La riforma della disciplina sugli imballaggi è indubbiamente un capitolo strategico del driver economia circolare, tema molto importante per tutto il Sistema industriale, impattato trasversalmente da tale riforma. L'approccio complessivo della proposta della Commissione, molto critico, infatti, rischia di danneggiare numerose filiere strategiche del tessuto economico italiano ed europeo: i **produttori di imballaggi e i loro fornitori di materia prima**, ma anche gli **utilizzatori industriali di imballaggi**, i **costruttori di macchinari per il confezionamento e l'imballaggio**, la **logistica *e-commerce***, i **riciclatori di imballaggi**, la **grande distribuzione organizzata**, gli **operatori della ristorazione.**

- Grazie al contributo fornito dal GdL che Confindustria ha istituito per seguire l'iter di approvazione della proposta – di cui fa parte anche Federchimica – è stata svolta un'approfondita analisi sul testo proposto dalla Commissione, al fine di rilevare le **principali criticità**, ma anche e soprattutto al fine di trovare le possibili soluzioni a tali criticità, per avere sì obiettivi sempre più ambiziosi in materia di economia circolare, ma a costi ragionevoli e senza inficiare quanto già fatto negli ultimi anni e gli importanti risultati raggiunti.

- Da questo lavoro di analisi sono emerse le principali criticità del Regolamento, vale a dire:

1. **l'impostazione unilaterale che privilegia il riutilizzo degli imballaggi a scapito dei modelli basati sul raccolta/riciclo dei rifiuti di imballaggi monouso sostenibili**, con un approccio **non neutrale per quanto riguarda le tecnologie**. Il tutto, senza il supporto delle evidenze scientifiche e delle necessarie valutazioni di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica;

2. **il ban a diverse tipologie di imballaggi monouso** che, oltre ad essere ambientalmente non sostenibile, comporterebbe anche gravi ricadute sull'export;

3. **discriminazioni tra materiali**;

4. **l'identificazione,** per alcune tipologie di imballaggi monouso, del **cauzionamento** (ovvero nel c.d. Deposit Return System, DRS), **come modello di restituzione che i singoli Paesi devono adottare**. Peraltro, senza fissare obiettivi di raccolta né tantomeno finalizzando il DRS al raggiungimento di specifici obiettivi di riciclo.

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

1. **l'impostazione unilaterale che privilegia il riutilizzo degli imballaggi a scapito dei modelli basati sul raccolta/riciclo dei rifiuti di imballaggi monouso sostenibili, con un approccio non neutrale per quanto riguarda le tecnologie → Artt. 10 (che fissa i requisiti per il "*reusable packaging*"), 23 (obblighi relativi agli imballaggi riutilizzabili), 24 (obblighi relativi ai sistemi per il riuso) e 26 (che fissa gli obiettivi di riutilizzo e ricarica).**

- Questo approccio rischia di colpire pesantemente l'industria italiana, che ha investito sugli imballaggi monouso sostenibili e sul riciclo, nonché tutte le filiere industriali collegate, che negli ultimi 20 anni hanno fatto sforzi enormi, sia in termini di innovazioni tecnologiche che finanziari, in linea con le strategie europee.

- Inoltre, tale scelta rischia di impattare anche sulla **salute delle persone e sulla sicurezza alimentare**, dal momento che gli imballaggi hanno un'importanza strategica per la *shelf life* e l'igiene dei prodotti. **Proibire, o comunque limitare, l'imballaggio alimentare impedisce un'effettiva lotta alla fame e alla sete nel mondo: l'imballaggio svolge una funzione essenziale nel favorire l'accesso al cibo e all'acqua nelle zone del mondo più svantaggiate**.

- Senza contare che si rischiano **conseguenze negative anche sul fronte ambientale** (es. indebolimento delle azioni a contrasto allo spreco alimentare con conseguente aumento di produzione di CO_2, di rifiuti, di utilizzo di acqua, ecc.), con il rischio di indirizzare il mercato in maniera irreversibile in una direzione opposta rispetto alle strategie di contrasto al cambiamento climatico.

- Questo approccio, che vede nel **riutilizzo** degli imballaggi lo **strumento con il quale ridurre i rifiuti di imballaggio e realizzare filiere sostenibili di produzione locale**, lo riscontriamo in molti articoli della proposta, in particolar modo agli articoli **10, 23, 24 e 26**.

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA – ART. 26

- Nello specifico l'**articolo 26 (Obiettivi di riutilizzo e ricarica)** – forse il più critico - fissa, a partire dal 2030, obiettivi di riutilizzo e riempimento/ricarica per diversi settori e formati di imballaggio.

- Alla luce delle considerazioni esposte relative agli aspetti ambientali e igienico-sanitari, ai quali si aggiunge anche l'aspetto legato al fatto che le **operazioni di preparazione per il riutilizzo richiedono rilevanti consumi di acqua e di energia**, è possibile affermare che il **riutilizzo non è sempre la scelta a minor impatto ambientale**, anche in considerazione dell'attuale situazione che l'Italia e molti altri Paesi del Sud Europa si trovano a vivere con il diffondersi degli allarmi di siccità.

- Sul tema la **posizione di Confindustria** è quella di identificare la scelta più equilibrata e più idonea al perseguimento degli obiettivi generali di razionalizzazione dell'uso degli imballaggi, in una sostanziale **parificazione del ricorso**, da parte degli Stati membri, **al riuso e/o al riciclo**. **Garantendo la necessaria flessibilità nella scelta dell'una o l'altra soluzione, infatti, si preserva sia l'obiettivo principale del Regolamento, sia la vocazione** – anche infrastrutturale – **del singolo Stato membro, con un bilanciamento corretto di entrambi gli interessi.**

- **Per tale ragione, come prima opzione, Confindustria ha richiesto di sopprimere l'articolo 26.**

- In alternativa, Confindustria ha proposto di **eliminare i commi relativi agli imballaggi da trasporto (7, 9, 12 e 13)** - in quanto imporre obblighi di riutilizzo degli imballaggi da trasporto, associati ad obblighi di istituzione di sistemi di riutilizzo, comporterebbe forti complicazioni ed oneri burocratici ed operativi nel settore logistico e, inoltre, alcuni imballaggi da trasporto, per loro natura, non sono riutilizzabili - **ed escludere gli imballaggi necessari a garantire determinate condizioni (es. sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti e dei consumatori; sicurezza alimentare; contrasto allo spreco alimentare e la tutela dell'ambiente).**

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA – ART. 22 E ART. 6

2. Ban a diverse tipologie di imballaggi monouso e discriminazioni tra materiali → Art. 22 e art. 6

- L'**articolo 22** *(Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio)* impone il divieto per gli operatori economici di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per le finalità elencati nell'Allegato V (Restrizioni all'uso dei formati di imballaggio).

- Tuttavia**, tali restrizioni non sono giustificate da alcuna valutazione di impatto e non tengono conto né delle proprietà dei materiali, né dell'efficacia dei sistemi di riciclo già consolidati in alcuni Stati Membri, come l'Italia, che ne consentono una gestione sostenibile anche se impiegati in applicazioni monouso**. Il rischio, quindi, è quello di vanificare gli sforzi e gli investimenti compiuti dai settori industriali e dai Paesi più virtuosi che hanno condotto ad oggi a raggiungere e superare gli obiettivi europei di riciclo degli imballaggi.

- Inoltre, la valutazione d'impatto presentata dalla Commissione **non analizza l'impatto di questo tipo di misura sulla salute e la sicurezza alimentare**. Il divieto di imballare frutta e verdura in imballaggi in plastica monouso, ad esempio, non tiene conto del ruolo degli imballaggi nella prevenzione dei rifiuti alimentari. Alla luce di ciò, **le restrizioni proposte dovrebbero essere riviste ed il loro impatto sulla saluta umana adeguatamente valutato**.

- **Per queste ragioni, Confindustria ha proposto di sopprimere l'articolo 22.**

CONFINDUSTRIA

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA – ART. 22 E ART. 6

2 e 3. Ban a diverse tipologie di imballaggi monouso e discriminazioni tra materiali → Art. 22 e art. 6

- Anche l'**articolo 6** *(Imballaggi riciclabili)* **non tiene in debita considerazione il ruolo che svolge l'imballaggio per la tutela della salute**.

- In particolare, i requisiti di riciclabilità previsti nell'articolo 6 si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2035 anche a **farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro**. A questo proposito, è importante tener presente che gli imballaggi farmaceutici (così come per i dispositivi medici e ai dispositivi medici-diagnostici in vitro) hanno il **ruolo prioritario di garantire l'integrità del prodotto e tutelare la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari e, per tale motivo, sono soggetti a rigorose specifiche normative europee e nazionali, oltre ad essere il risultato di un processo di ricerca e sviluppo che può durare anche fino a dieci anni.**

- **Per tale ragione, Confindustria ha richiesto di rendere permanente la deroga per l'applicazione dei requisiti di riciclabilità dell'imballaggio farmaceutico, dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro e di modificare l'articolo (in particolare il paragrafo 10), per renderlo neutro dal punto di vista del materiale per quanto riguarda i dispositivi medici ed i diagnostici in vitro.**

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA – ART. 44

4. Obbligo di istituire un sistema DRS→ Art. 44

- L'**articolo 44** *(Sistemi di deposito cauzionale e restituzione)* introduce un secondo sistema (di deposito e di restituzione, DRS) che si sovrappone, sia per la preparazione per il riutilizzo, sia per l'avvio al riciclo, a quello - differente perché non basato sul deposito – già esistente e ribadito dall'art. 43 della proposta sui sistemi di raccolta e di restituzione, che assicurano la raccolta differenziata di tutti i rifiuti d'imballaggio per facilitare la loro preparazione per il riutilizzo e il riciclo di alta qualità.

- I dati confermano che il sistema italiano (basato sul Conai e i consorzi di filiera) è riuscito a superare tutti i target europei di avvio al riciclo dei rifiuti d'imballaggio. Non vi è, quindi, a nostro avviso, **nessuna ragione per istituire in Italia un altro sistema basato sul deposito cauzionale, sia che affianchi, sia che sostituisca quello esistente, per i rifiuti d'imballaggio da avviare al riciclo**, in quanto genererebbe nuovi e maggiori costi, nonché confusione e difficoltà per i cittadini, i comuni e le imprese che hanno imparato a fare sempre meglio le raccolte differenziate dei rifiuti d'imballaggio.

- Confindustria ritiene di fondamentale importanza il **rispetto del principio generale di neutralità tecnologica**. Tutti i sistemi di raccolta per il riciclaggio (compresa la raccolta differenziata), così come il DRS, sono strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti. **Il Regolamento, quindi, non dovrebbe né promuovere né obbligare gli SM ad adottare un modello unico come il DRS, ma consentire che vi sia un'articolazione di differenti sistemi nazionali, valorizzando i diversi modelli già esistenti e operativi. Il tutto, ovviamente, purché si raggiungano o siano già stati raggiunti gli obiettivi fissati a livello UE.**

- Una delle proposte avanzate da Confindustria per l'art. 44 (che nel pacchetto di emendamenti ha proposto più opzioni per questo articolo), infatti, è quella di **prevedere la possibilità per uno SM di ritardare di 5 anni l'istituzione del sistema DRS, a condizione che entro il 1° gennaio 2029 lo SM abbia raggiunto un tasso di raccolta compreso tra l'80-85%.**

LE AZIONI DI CONFINDUSTRIA

- Confindustria ha seguito l'iter di elaborazione della proposta sin dalle primissime battute, ancor prima della sua pubblicazione, essendo un dossier estremamente importante per il Sistema Associativo. La **produzione e la gestione degli imballaggi, infatti, riguarda trasversalmente tutti i settori industriali**.

- Abbiamo collaborato attivamente con il MASE per i lavori in seno al Consiglio UE;

- Abbiamo istituito un Gruppo di Lavoro dedicato, di cui fanno parte i produttori e gli utilizzatori industriali di imballaggi, i produttori di macchine per imballaggi e il CONAI. Grazie anche al contributo del GdL, abbiamo sin da subito fatto presente alle istituzioni nazionali ed europee la gravità e la criticità legate ad alcuni aspetti del provvedimento, lavorando alla predisposizione di tre documenti principali:

  1. **DOCUMENTO DI POSIZIONAMENTO CONTENENTE LE CRITICITÀ E LE PROPOSTE PRIORITARIE**;
  2. **PACCHETTO DI EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**;
  3. **DOCUMENTO CONTENENTE L'ELABORAZIONE DI STUDI ED EVIDENZE EMPIRICO-SCIENTIFICHE DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO DEGLI IMBALLAGGI** su tre aspetti: **impatto sulla salute**; **consumo di acque ed energia** e, più in generale, i **potenziali impatti negativi sull'ambiente**; impatti in termini di **sprechi alimentari**.

- Anche attraverso la documentazione prodotta, abbiamo sensibilizzato il nostro Governo, i Ministeri competenti, i Parlamentari UE;

- Abbiamo attivato importanti sinergie con BusinessEurope e anche con le altre Associazioni europee, in particolare BDI;

- Abbiamo partecipato al ciclo di audizioni deliberate dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, illustrando la nostra posizione;

- Abbiamo partecipato, insieme alla delegazione MASE, al Consiglio informale Ambiente che si è tenuto a Stoccolma lo scorso 17-18 aprile, durante il quale il tema imballaggi è stato oggetto di una apposita sessione. In questo contesto, abbiamo evidenziato ancora una volte le criticità del provvedimento rappresentando la nostra posizione e le nostre proposte, volte a scongiurare un provvedimento che metterebbe a rischio un modello come quello italiano che, invece, **deve essere preservato.**